



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI  
DI TRENTO

## **REGOLAMENTO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO DI ATENEO**

Emanato con D.R. n. 95 del 1 febbraio 2013



---

## Regolamento del Sistema Bibliotecario di Ateneo

### INDICE

Art. 1 - Definizione e finalità .....	2
Art. 2 - Organi .....	2
Art. 3 - Consiglio di Biblioteca .....	2
Art. 4 - Competenze del Consiglio .....	2
Art. 5 - Presidente del Consiglio di Biblioteca .....	3
Art. 6 - Direttore .....	3
Art. 7 - Acquisizione di materiale bibliografico .....	3

#### Art. 1 - Definizione e finalità

1. Il Sistema Bibliotecario di Ateneo è un centro unitario di servizi, articolato in biblioteche dislocate presso varie sedi universitarie e in uffici centrali.
2. La finalità del Sistema Bibliotecario di Ateneo è di assicurare in modo coordinato ed efficace:
  - a) l'acquisizione, la catalogazione, la fruizione, l'aggiornamento e la conservazione del patrimonio bibliografico dell'Università di Trento;
  - b) lo sviluppo dei servizi bibliotecari, documentari e informatici a supporto della ricerca e della didattica;
  - c) l'estensione continua di sistemi tecnologicamente avanzati per la consultazione e la fruizione dell'informazione bibliografica in rete;
  - d) l'adesione e la partecipazione a organismi di coordinamento regionali, nazionali e internazionali, con altri atenei, sistemi bibliotecari, enti di ricerca, consorzi e altri enti.
3. Utenti del Sistema Bibliotecario di Ateneo sono in via prioritaria i componenti della comunità universitaria ai sensi dell'art. 36, comma 1 dello Statuto; possono fruire dei servizi erogati dal Sistema Bibliotecario anche utenti esterni all'Ateneo.

#### Art. 2 - Organi

1. Sono organi del Sistema Bibliotecario di Ateneo:
  - a) il Consiglio di Biblioteca;
  - b) il Presidente del Consiglio di Biblioteca;
  - c) il Direttore del Sistema Bibliotecario di Ateneo.

#### Art. 3 - Consiglio di Biblioteca

1. Ai sensi del Regolamento generale di Ateneo, il Consiglio di Biblioteca è l'organo di indirizzo scientifico del Sistema Bibliotecario di Ateneo.
2. Esso è costituito da:
  - a) il Presidente del Consiglio di Biblioteca, nominato dal Rettore;
  - b) il Direttore del Sistema Bibliotecario di Ateneo;
  - c) due componenti appartenenti all'area tecnico-scientifica e due componenti appartenenti all'area delle scienze sociali, umane e giuridiche, nominati dalla Consulta dei Direttori;
  - d) uno studente nominato dal Consiglio degli studenti.
3. I componenti di cui al comma precedente, lett. a) e c), restano in carica tre anni e il loro mandato è rinnovabile. Il mandato dello studente coincide con quello del Consiglio degli studenti.
4. Il Consiglio è convocato dal Presidente in via ordinaria almeno due volte l'anno e in via straordinaria entro quindici giorni su richiesta del Direttore o di almeno un terzo dei componenti.
5. In caso di impedimento il Presidente è sostituito dal consigliere-docente più anziano.
6. In caso di assenza i componenti di cui alla lett. c) sono sostituiti dai supplenti nominati da ciascun consigliere tra i delegati per gli acquisti di materiale bibliografico di cui all'art. 7.
7. Al Consiglio si applicano le norme di funzionamento di cui agli artt. 29, 30, 31 e 32 del Regolamento generale di Ateneo.

#### Art. 4 - Competenze del Consiglio

1. Il Consiglio di Biblioteca:
  - a) determina l'indirizzo generale del sistema Bibliotecario di Ateneo, fissa gli obiettivi di programmazione e ne verifica l'attuazione;



---

## Regolamento del Sistema Bibliotecario di Ateneo

- b) sulla base delle linee guida di Ateneo indicate dal Consiglio di Amministrazione definisce con puntualità i criteri per la predisposizione della richiesta annuale di finanziamento per il Sistema Bibliotecario di Ateneo;
- c) approva il programma annuale di spesa in relazione ai finanziamenti assegnati e ne verifica l'attuazione;
- d) verifica la congruenza e l'efficacia dell'impiego delle risorse destinate alle acquisizioni di materiale bibliografico;
- e) propone forme di razionalizzazione delle politiche di acquisizione coordinandosi con i delegati delle strutture accademiche;
- f) al fine di garantire uno sviluppo del patrimonio bibliografico coerente agli indirizzi generali del Sistema Bibliotecario di Ateneo e di assicurare uno sviluppo equilibrato delle collezioni tra i diversi ambiti disciplinari presenti nelle strutture accademiche definisce i criteri per l'assegnazione dei fondi destinati alle acquisizioni del materiale bibliografico, nonché le modalità relative all'*iter* delle richieste di acquisto e alla loro approvazione;
- g) approva i regolamenti dei servizi del Sistema Bibliotecario di Ateneo;
- h) esprime pareri su questioni che riguardano il Sistema Bibliotecario di Ateneo.

### Art. 5 - Presidente del Consiglio di Biblioteca

- 1. Il Presidente del Consiglio di Biblioteca:
  - a) rappresenta il Sistema bibliotecario d'Ateneo nei confronti della comunità universitaria e delle istituzioni;
  - b) è garante dell'applicazione dei regolamenti del Sistema Bibliotecario al fine di assicurarne il buon funzionamento;
  - c) promuove l'attuazione degli indirizzi generali stabiliti dal Consiglio di Biblioteca;
  - d) relaziona annualmente al Senato Accademico in merito all'andamento e alle iniziative programmatiche del Sistema bibliotecario d'Ateneo;
  - e) in caso di necessità e urgenza, assume i provvedimenti provvisori nelle materie di competenza del Consiglio di Biblioteca, presentandoli per la ratifica nella seduta immediatamente successiva.

### Art. 6 - Direttore

- 1. Il Direttore:
  - a) predispone, sulla base delle linee guida di Ateneo fissate dal Consiglio di Amministrazione e dei criteri definiti dal Consiglio di Biblioteca, la richiesta annuale di finanziamento e la illustra al Consiglio di Biblioteca;
  - b) è responsabile del budget nei limiti del finanziamento concesso;
  - c) cura la gestione del Sistema Bibliotecario sulla base degli indirizzi del Consiglio di Biblioteca;
  - d) cura l'applicazione dei regolamenti del Sistema Bibliotecario;
  - e) sovrintende e coordina, avvalendosi della collaborazione dei responsabili degli uffici e delle biblioteche, alle operazioni di acquisto, catalogazione, collocazione, conservazione e distribuzione del materiale del Sistema Bibliotecario;
  - f) cura, secondo le indicazioni del Consiglio di Biblioteca, lo sviluppo coerente delle collezioni, la loro completezza, l'aggiornamento e lo scarto;
  - g) è responsabile gerarchico del personale assegnato al Sistema Bibliotecario;
  - h) relaziona al Consiglio di Biblioteca sulla gestione del Sistema Bibliotecario con particolare riferimento all'attuazione del programma annuale di spesa.

### Art. 7 - Acquisizione di materiale bibliografico

- 1. I direttori dei Dipartimenti e dei Centri nominano il proprio delegato per gli acquisti di materiale bibliografico.
- 2. Ciascun delegato per gli acquisti raccoglie e coordina tutte le proposte di acquisto provenienti dalle diverse aree disciplinari presenti nella propria struttura accademica, comprese le eventuali proposte formulate da studenti e utenti esterni, approva le proposte e le inoltra agli uffici del Sistema Bibliotecario competenti.
- 3. Il Sistema Bibliotecario acquisisce almeno una copia dei testi indicati dai docenti nelle bibliografie dei singoli corsi attivati in Ateneo.